

SCHEMA di AVVISO PUBBLICO

“Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2025” (Fondo e competenza anno 2026) (art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.)

(Decreto MIMS del 13/07/2022 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 187 del 11/08/2022)

Richiamati:

- L' Art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo n.286 del 25/07/1998;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221 del 07/05/1999;
- Il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n.3517 del 22/11/1999 e ss.mm.ii;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- . La D.G.R. n. 466 del 31/05/2001 e n.758 del 06/08/2002;
- .La D.G.R. n.655 del 07/07/2005;
- La Legge Regionale n.1/2006;
- .Il D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii;
- La Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- La Legge 23 maggio 2014, n. 80;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di *contributi* di cui al **Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione** (art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e ss.mm.ii.), alla deliberazione della Giunta Regionale n.206 del 27/03/2006, e secondo le modalità ed i requisiti stabiliti al presente *Avviso*.

1. DESTINATARI

Il presente Avviso è rivolto a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza:

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- c) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri, a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs . n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di validità.

2) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro), purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretta o di affinità entro il secondo grado; l'immobile non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

3) Residenza nel Comune di Curinga nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione da almeno un anno;

4) Per i soli immigrati: residenza da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 (cinque) anni nella medesima regione, attestato da idonea autocertificazione di residenza storica;

5) Non essere assegnatario di un alloggio di E.R. P. a canone sociale.

6) Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

7) Non essere titolare, né il richiedente né gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

8) Patrimonio mobiliare non superiore ad euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/1998 così modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, ai sensi del Regolamento di cui al D.Lgs. n. 159/2013;

9) Non essere percettori della quota destinata all'affitto dall'Assegno di Inclusione (ADI), nel caso in cui l'assegno di Inclusione contenga anche il sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato (quota B). Si può presentare richiesta solo per le mensilità per le quali non sia ha percepito detta tipologia di reddito;

2. REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO E MISURA DEL CONTRIBUTO

L'accesso al contributo è distribuito su tre diverse fasce di requisiti economici, cui il richiedente deve espressamente ed esclusivamente indicare di partecipare:

Fascia A “contributo ordinario”: Requisiti:

a) valore ISE (*Indicatore della Situazione Economica*) ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86 annui);

b) incidenza del canone di locazione annuo corrisposto non inferiore al 14% dell'ISE.

Il contributo massimo concedibile è tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% dell'ISE e non può essere superiore a € 3.100,00.

Fascia B “ contributo ordinario”: Requisiti:

a) valore ISE (*Indicatore della Situazione Economica*) ordinario del nucleo familiare superiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86 annui) ;

b) incidenza del canone di locazione annuo corrisposto non inferiore al 24% dell'ISE.

c) valore ISEE (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*) ordinario, del nucleo familiare (ISEE eventualmente diminuito del 30%) (*) non superiore ad € 15.000,00;

(*)Per questa fascia, secondo quanto indicato nella Delibera Regionale n. 206/2006, il valore ISEE da prendere a riferimento è quello risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti (le condizioni non sono cumulabili):

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Il contributo massimo concedibile è tale da ridurre l'incidenza del canone al 44% dell'ISE non può essere superiore a € 2.325,00.

I requisiti di cui al punto 1 “Destinatari” sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.P.C.M. n. 159/2013, tranne il requisito di cui al punto 1.2 chesi riferisce al soggetto richiedente il contributo. Non sono efficaci :

- a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Il contributo economico previsto dal presente bando pubblico per far fronte al disagio nel pagamento dei canoni di locazione, è alternativo e non è cumulabile con quota destinata all'affitto del c.d. assegno di inclusione (ADI) di cui al D.L. 4 maggio 2023, n 48 convertito , con modificazioni, dalla Legge 03/06/2023 n. 85 o altra misura di intervento statale/regionale per la stessa finalità;

I predetti contributi altresì non sono cumulabili con altri contributi concessi dal comune di Comune di Curinga a medesimo titolo, compresi quelli relativi al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui al D. M. del 13/07/2022 pubblicato sulla G.U. n. 187 del 11/08/2022.

Il richiedente dovrà autodichiarare di non essere percettore dei contributi economici di cui sopra.

3 NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (cioè dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico) secondo quanto previsto dalla disciplina ISE di cui al D.Lgs n.109/1998, modificato ed

integrato dal D.Lgs. n.130/2000; il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

4. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone di locazione di riferimento, per il quale si chiede il contributo, è costituito dalla somma dei *canoni di locazione*, relativi all'anno 2025, per i quali è possibile *attestare l'effettivo avvenuto pagamento*, il cui importo sia risultante dal *contratto di locazione* regolarmente registrato ed in regola con il pagamento dell'*imposta di registro per l'anno di riferimento*,

al netto degli oneri accessori, ed anche in seguito ad eventuale proroga o rinnovo o stipuladi un nuovo contratto.

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2025, o dalla data di stipula del *contratto di locazione* successiva, e fino al 31 Dicembre 2025, o fino alla data di cessazione del *contratto di locazione* se antecedente.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del *contratto di locazione*, calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità *pagate e documentate*. Non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Ai fini dell'accertamento dell'*effettivo avvenuto pagamento* del *canone di locazione*, i richiedenti dovranno allegare alla domanda le *ricevute in originale* del pagamento relativamente a tutto l'anno 2025.

5. DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati possono presentare richiesta presso il Comune di Curinga - **Protocollo Generale dell'Ente con consegna a mano** ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso, farà fede il timbro dell'ufficio postale e le domande saranno accettate se pervenute entro e non oltre 10 gg. dalla scadenza del presente bando), al seguente indirizzo: "Comune di Curinga Via M. V. Frijia- 2 - 88022 Curinga", ovvero ancora a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: pec: protocollo@pec.comune.curinga.cz.it

L'istanza dovrà essere presentata, a firma dell'interessato, utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche sul portale dell'Ente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il modulo consiste in un dettagliato questionario, cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare la documentazione indicata nell'allegato "A".

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle suindicate. Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti potranno essere, previa richiesta dell'Ufficio competente, integrate entro sette giorni dalla ricezione della richiesta stessa; qualora la documentazione integrativa non pervenga nel termine indicato o non sia valutata conforme ai criteri del predetto avviso, l'istanza sarà rigettata.

7. CONTROLLI

Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il Comune procederà comunque alle verifiche a campione, previste dal D.P.R. n. 445/00, dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000e dal D.P.C.M. n. 221//1999, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001 e ss.mm.ii,in materia di autocertificazione e anche in presenza di uno dei seguenti casi:

- a. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;

c. somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

8.FORMAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO

Il Comune procede ad esaminare le singole domande pervenute e (verificata la regolarità su: tempistica di presentazione della domanda; possesso dei requisiti richiesti; completezza della documentazione allegata; effettivo avvenuto pagamento del *canone di locazione*) procedura alla formazione ed adozione dell'elenco degli aventi diritto, redatto secondo apposito foglio di calcolo predisposto dalla Regione Calabria che, approvato con determinazione del Settore, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on – line e trasmesso entro il 31/05/2026 alla Regione al fine di chiedere l'erogazione ed il trasferimento dei relativi fondi.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del *contratto di locazione* e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto, le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.

Per eventuali chiarimenti e/o interpretazioni in ordine a specifici punti del presente *Avviso* si rimanda alla *Deliberazione di Giunta Regionale n. 206/2006*.

L'inclusione dei richiedenti ammessi nell'*Elenco dei beneficiari definitivo* non comporta, per gli stessi, il diritto a percepire effettivamente le somme calcolate, in quanto le stesse sono subordinate alla effettiva erogazione da parte della Regione Calabria che, in base alle proprie disponibilità finanziarie, stabilirà la misura e le modalità di riparto ai Comuni, pertanto nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, a questo Ente le somme necessarie a finanziare il contributo, l'istante, seppur in condizione di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Curinga.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Curinga al numero 0968/739319.

Curinga lì

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Francesco Gugliotta

Il RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Dott.ssa Maria Sgromo